

STATUTI DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI LOSANNA-RENENS

Stato 10.09.1999

CAPITOLO PRIMO GENERALITA'

Articolo 1

Con il nome di **Missione Cattolica Italiana** (Associazione parrocchiale cattolica di lingua italiana a Losanna) si è costituita un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sua sede è a Losanna.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

La Missione Cattolica Italiana (qui di seguito : M.C.I.) ha lo scopo di procurare i mezzi necessari alla pastorale.

Essa può, di conseguenza, acquistare, alienare o affittare ogni bene o ogni diritto, fondare o mantenere ogni opera annessa, in una parola, intraprendere tutto ciò che risulti utile al suo scopo.

Articolo 3

Sono membri della M.C.I. tutte le persone di religione cattolica romana di lingua italiana residenti sul territorio dell'agglomerato di Losanna e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

I membri sono tenuti al corrente dell'attività dell'Associazione tramite il bollettino parrocchiale (Messaggero) che viene inviato loro.

Articolo 4

I membri non hanno né a titolo personale, né in gruppo, diritto all'aver sociale.

I debiti della M.C.I. sono garantiti unicamente dall'aver sociale, per cui i soci sono esonerati da ogni responsabilità personale quanto agli impegni dell'associazione.

Articolo 5

Le risorse della M.C.I. sono :

- i doni e i legati che essa riceve;
- il prodotto delle collette, sottoscrizioni e vendite;
- le prestazioni della Fédération des Paroisses catholiques du canton de Vaud e delle collettività pubbliche;

- il prodotto dei suoi beni;
- ogni altro eventuale reddito.

Articolo 6

Gli organi della Missione sono :

- l'assemblea generale;
- il consiglio parrocchiale della M.C.I.
- i verificatori dei conti.

CAPITOLO SECONDO L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L'assemblea generale comprende tutti i membri della M.C.I.

Essa si riunisce ogni anno durante il primo semestre su convocazione del Consiglio (assemblea ordinaria) e inoltre ogni volta che questo o 50 parrocchiani lo domandino (assemblea straordinaria).

Articolo 8

L'assemblea della M.C.I. delibera validamente qualunque sia il numero dei membri presenti, eccetto nel caso dello scioglimento.

Essa prende le sue decisioni alla maggioranza relativa dei votanti, a mani alzate, a meno che non sia richiesto il voto segreto.

Essa non può tuttavia modificare gli statuti se non alla maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 9

L'assemblea della M.C.I è competente per :

- approvare il processo-verbale dell'ultima assemblea;
- approvare il rapporto di gestione del Consiglio;
- approvare il rapporto dei revisori dei conti;
- approvare il preventivo;
- esonerare gli organi parrocchiali dal loro mandato;
- adottare e modificare gli statuti;
- deliberare su ogni proposta del Consiglio;
- deliberare su ogni proposta individuale presentata al più tardi otto giorni prima dell'assemblea parrocchiale, a esclusione di una modifica degli statuti;
- decidere lo scioglimento dell'associazione parrocchiale M.C.I.

Articolo 10

L'assemblea della M.C.I. è convocata per affissione alla porta dei luoghi di culto e per l'annuncio in chiesa, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nella misura del possibile, essa è annunciata anche nel bollettino della M.C.I. E quando l'ordine del giorno prevede una modifica degli statuti, ne sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ognuno può dare le sue dimissioni per dichiarazione scritta indirizzata al presidente.

CAPITOLO TERZO IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DELLA M.C.I.

Articolo 11

L'associazione parrocchiale M.C.I. è amministrata da un Consiglio di 9 a 11 membri.

Il parroco della parrocchia e tutti i suoi vicari sono membri di diritto del Consiglio.

La durata del mandato degli altri membri è di tre anni; sono tutti rieleggibili. Non possono però assumere più di quattro mandati successivi.

Il consiglio è eletto dall'assemblea parrocchiale conformemente all'articolo 9 o per scrutinio fuori dell'assemblea.

Articolo 12

Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'associazione su riserva delle attribuzioni dell'assemblea generale e degli organi di controllo. Delibera validamente alla maggioranza dei suoi membri presenti; è richiesta in ogni caso la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

L'associazione M.C.I. è vincolata dalla firma del presidente o del vice-presidente del Consiglio e di un altro membro, che devono essere maggiorenni.

Articolo 13

Il Consiglio designa nel suo seno un presidente che è un laico, un vice-presidente e un segretario. Il presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio. Presiede anche all'assemblea parrocchiale.

Il segretario redige il processo-verbale delle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea parrocchiale.

Articolo 14

Il Consiglio designa nel suo seno anche un cassiere. Però, in caso di necessità, il cassiere può essere scelto fuori del Consiglio da questo.

Articolo 15

Il Consiglio presenta all'assemblea della M.C.I. il preventivo per l'anno in corso. Questo preventivo deve inglobare l'insieme dei conti delle diverse opere parrocchiali, compresi quelli della catechesi.

L'assemblea parrocchiale fissa il montante delle spese fuori preventivo sul quale il Consiglio può decidere.

CAPITOLO QUARTO ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

Ogni anno l'assemblea della parrocchia elegge due revisori dei conti e un supplente che presenteranno il loro rapporto all'assemblea della parrocchia dell'anno successivo. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo può essere anche una fiduciaria o un mandatario specializzato.

CAPITOLO QUINTO COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 17

Il Consiglio di parrocchia può decidere sulla creazione di ogni commissione spéciale che egli giudichi necessaria. Ogni commissione lavora sotto la responsabilità e il controllo del Consiglio della parrocchia. In genere, esso è rappresentato da uno dei suoi membri in ogni commissione.

CAPITOLO SESTO RELAZIONI ESTERNE

Articolo 18

Il Consiglio di parrocchia trasmette il processo-verbale delle assemblee al Vicario episcopale e alla Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud.

Esso trasmette alla Fédération anche i conti parrocchiali secondo il piano contabile standard della Fédération stessa.

Articolo 19

L'accordo del comitato della Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud dev'essere richiesto prima di ogni transazione che tocchi direttamente o indirettamente un immobile.

Lo stesso dicasi prima d'iniziare qualsiasi costruzione o rinnovo importante.

CAPITOLO SETTIMO COMUNITA' LOCALI

Articolo 20

Non può essere creata una comunità locale in seno alla M.C.I. che con l'accordo del Consiglio parrocchiale e del Vicario episcopale.

Le relazioni tra la comunità locale e la Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud sono assicurate tramite il Consiglio parrocchiale della M.C.I.

Articolo 21

Per ogni affare che concerne la parrocchia e la comunità locale, i Consigli inviteranno un rappresentante della parrocchia o della comunità a unirsi ad essi con voto consultivo.

CAPITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Lo scioglimento dell'associazione parrocchiale M.C.I. può essere deciso con l'accordo del Vicario episcopale, tramite un'assemblea generale speciale convocata a questo scopo.

La maggioranza dei due terzi dei votanti è richiesta per decidere sullo scioglimento.

Articolo 23

In caso di scioglimento, l'attivo sociale è rimesso alla Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud, sussidiariamente all'autorità diocesana.

L'assemblea générale si assicurerà che i debiti dell'associazione siano regolati prima del trasferimento del patrimonio sociale.

Articolo 24

La fusione dell'associazione parrocchiale con un'altra associazione parrocchiale può essere decisa, con l'accordo del Vicario episcopale, da un'assemblea parrocchiale convocata specificamente a questo scopo.

Articolo 25

I presenti statuti, e ogni modifica ulteriore, entreranno in vigore dopo essere stati approvati dal Vicario episcopale e dalla Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud.

Approvato a Losanna il 15 marzo 1982

Modificato e approvato a Losanna il 10 settembre 1999